

R.G. 4602/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 4602 del Ruolo Generale dell'anno 2015 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in proprio e quale legale rappresentante

della [REDACTED] (P.I. [REDACTED]), ed [REDACTED]

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.

Andrea Sorgentone, presso il cui studio in Cagliari, sono elettivamente domiciliati;

attori

contro

[REDACTED], (P.I. [REDACTED]), con sede in Sassari, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED], presso il cui studio in Cagliari è elettivamente domiciliata;

convenuta

la causa è stata decisa sulle seguenti

conclusioni

nell'interesse degli attori:

“1) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa, costantemente affidato, sono state pattuite condizioni economiche illegittime, ed, in particolare, la capitalizzazione



trimestrale degli interessi passivi e la commissione di massimo scoperto; 2) accertare e dichiarare che per il c/c per cui è causa non sono state pattuite la Commissione per Mancanza Fondi e la Commissione Disponibilità Fondi; 3) accertare e dichiarare la complessiva nullità delle clausole del contratto di c/c che prevedono il tasso debitore e la CMS in quanto alla loro prima applicazione pratica il tasso effettivo è usurario; 4) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare – con azione di accertamento negativo- che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c 3050086 all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili), epurato di tutte le annotazioni non dovute, perché non pattuite o applicate in base a clausole illegittime, e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c o in subordine dal saldo apparente; 5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”;

nell'interesse della convenuta:

“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei fideiussori [REDACTED] 2) dichiarare in ogni caso prescritto il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte dall'attrice con riferimento a tutti i pagamenti dalla stessa effettuati anteriormente alla data del 19 maggio 2005; 3) nel merito, dichiarata per quanto necessario la decadenza di parte attrice dall'impugnazione degli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ., rigettare integralmente le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta la [REDACTED] da ogni avversa pretesa; 4) in subordine, dichiarare ai sensi dell'art. 2034 cod. civ. l'irripetibilità di tutte le somme spontaneamente prestate da parte dell'attrice e per l'effetto mandare assolta la [REDACTED] da ogni avversa pretesa; 5) in via ulteriormente gradata e salvo gravame,



nella denegata ipotesi di accoglimento di alcuna delle avverse domande, emettere sentenza di accertamento del saldo, previo ricalcolo delle somme addebitate in relazione ai rapporti per cui è causa, tenendo conto dei rilievi formulati dall'Istituto di credito convenuto nella superiore espositiva, specie con riferimento all'irrilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta o in subordine all'individuazione delle voci da includere nel calcolo del TEG, all'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7°, lett. a), TUB, alla sostituzione della clausola di capitalizzazione degli interessi trimestrale con quella annuale, all'ecceppita prescrizione delle rimesse e degli eventuali interessi attivi maturati in favore dell'attrice, alla non debenza della rivalutazione monetaria ed imputando in ogni caso i versamenti eseguiti secondo i criteri di cui all'art. 1194 cod. civ.; 6) l. in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze del giudizio"

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] - in qualità, questi ultimi, di fideiussori della prima - hanno convenuto in giudizio la [REDACTED] esponendo: - che tra la società attrice e l'istituto di credito era intercorrente dal 05.06.1997 un rapporto di conto corrente con affidamento, identificato con il n. 3050086; - che il contratto conteneva clausole nulle tali da inficiare le risultanze contabili della banca e, segnatamente: la previsione di costi a carico del correntista che determinavano il superamento del c.d. tasso-soglia stabilito dalla normativa anti usura di cui alla l. 108/1996; l'applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto in violazione di legge; - che la Banca, inoltre, aveva illegittimamente applicato, in assenza di pattuizione scritta, la commissione mancanza fondi e la commissione disponibilità fondi.

L'attrice ha, pertanto, domandato l'accertamento delle illegittimità sopra indicate, ed il ricalcolo del saldo, una volta espunte le risultanze conseguenza dell'applicazione delle clausole nulle o dell'illegittima applicazione di commissioni non previste



contrattualmente.

2. Con comparsa di costituzione e risposta, si è tempestivamente costituito in giudizio l'istituto di credito che si è opposto all'accoglimento delle avverse domande, sostenendo: in via pregiudiziale, la nullità della citazione per indeterminatezza degli elementi attinenti all'*edictio actionis* ed il difetto di legittimazione attiva in capo ai fideiussori; nel merito, la prescrizione delle rimesse solutorie effettuate dalla correntista anteriormente al 19 maggio 2005 e la decadenza della società attrice dal potere di impugnazione degli estratti conto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., nonché, in ogni caso, l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa attorea.

In subordine, la ██████████ ha domandato l'accertamento dell'irripetibilità delle somme versate dall'attrice, ai sensi dell'art. 2034 c.c., nonché, per l'ipotesi in cui tale ultima pretesa fosse dichiarata infondata, ha chiesto essa stessa l'accertamento del saldo, ricalcolato secondo i rilievi da essa sollevati.

3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio e viene ora a decisione sulle conclusioni richiamate in premessa, previa concessione dei termini i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

4. Preliminarmente, devono esaminarsi le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta.

a) L'eccezione di nullità della citazione deve essere disattesa.

Dall'esame dell'atto introduttivo, infatti, emerge chiaramente che gli attori hanno inteso proporre domanda di accertamento dell'invalidità di una serie di clausole - per altro puntualmente individuate -, nonché dell'illegittima applicazione di alcune commissioni - anch'esse partitamente indicate -, in relazione al rapporto di conto corrente n. 3050086, al fine di ottenere il ricalcolo del saldo.



Pertanto, deve escludersi che le domande formulate risultino indeterminate sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*, come, d'altronde, dimostra il fatto che su tutti i punti sopra menzionati la banca stessa ha svolto specifiche e puntuali difese.

b) Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione inerente alla *legitimatio ad causam* di [REDACTED] ed [REDACTED]

In primo luogo, deve rilevarsi che la qualità di fideiussori degli attori appena menzionati è pacifica e risulta dagli atti di causa (cfr. doc. n. 3 prodotto con la comparsa).

Fatta tale debita premessa, in ordine all'infondatezza dell'eccezione si osserva quanto segue.

Com'è noto, mediante il contratto di fideiussione, a fronte dell'esistenza di un rapporto obbligatorio, un terzo si obbliga personalmente nei confronti del creditore per garantire l'adempimento dell'obbligazione gravante sul debitore, detta anche obbligazione principale.

Il garante, pertanto, è gravato da una obbligazione distinta da quella garantita, ma accessoria a quest'ultima, in quanto da essa causalmente giustificata ed avente il medesimo oggetto - nella sua integralità ovvero, al più, ai sensi dell'art. 1941 c.c., una sua parte. Ne discende che con l'azione spiegata nel presente giudizio, i fideiussori, lungi dal far valere un diritto altrui in violazione dell'art. 81 c.p.c., mirano alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, in quanto dalla rideterminazione dell'ammontare del debito eventualmente maturato dal correntista consegue l'individuazione dell'oggetto dell'obbligazione accessoria e solidale sugli stessi gravante.

In tal senso, va rammentato quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che ha escluso la legittimazione ad agire dei garanti soltanto in relazione all'eventuale domanda (in questa sede non spiegata) di ripetizione dell'indebito pagato dal debitore principale e non, invece, rispetto all'azione di accertamento negativo, per la quale ha,



invece, ritenuto che fosse pienamente sussistente la condizione dell'azione in esame (cfr.

Cass., sez. I, n. 31653 del 2019).

5. Ciò premesso, le domande e le eccezioni delle parti devono essere valutate nel merito nel modo seguente.

a) Il rapporto bancario intercorrente tra la [REDACTED] e la [REDACTED].

a.1) Il rapporto di conto corrente.

Preliminarmente, è opportuno svolgere alcune premesse in ordine al riparto dell'onere probatorio tra le parti.

Nella materia oggetto del presente giudizio, in applicazione del fondamentale principio della distribuzione dell'*onus probandi* di cui all'art. 2697 c.c., quando il correntista agisce per ottenere l'accertamento negativo del credito in favore della banca risultante dal saldo, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate e dovrà, quindi, produrre, quantomeno, i seguenti documenti: - il contratto di conto corrente, per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate al contratto; - gli estratti conto del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale, in modo da consentire la ricostruzione del rapporto (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 2 novembre 2023, n. 10025; Cass., Sez. I, 12 maggio 2023 n. 12993, Cass., Sez. I, 16 marzo 2023 n. 7697).

Assunto tale principio quale regola generale, va, tuttavia, precisato, che, per quanto attiene all'accertamento dell'andamento del rapporto e alla rideterminazione del saldo, il correntista ben può assolvere all'onere su di lui gravante anche laddove non disponga dell'integralità degli estratti conto relativi al periodo temporale oggetto della domanda.



Come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in *"mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)"; - gli estratti conto, infatti, "non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto" poiché "essi - come rimarcato dalla (...) menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto"; - "tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni"; - in particolare, "a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti (...) a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)"; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad*



ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ." (Cfr. Cass., Sez. I, 22/06/2025, n. 16662).

Poste tali coordinate ermeneutiche, alla luce della documentazione versata in atti, è stato possibile accertare il rapporto tra le parti nei termini che seguono.

Il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 5/06/1997 in forma scritta (cfr. doc. n.1 prodotto con l'atto di citazione) e, per quanto qui interessa, esso prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e l'applicazione di una commissione di massimo scoperto, atteso che accedeva al contratto di conto corrente un contratto di apertura di credito sul quale si dirà meglio *infra*. Il saldo del conto corrente al 28/02/2015, data al quale risale l'ultimo estratto conto prodotto (cfr. doc. n.3 allegato alla citazione) era pari a 34.841,12 euro a favore della banca (c.d. saldo negativo).

A regolamentazione del rapporto di conto corrente, risulta, *ex actis*, unicamente il contratto iniziale *supra* indicato, salvo l'avviso pubblicato dall'istituto di credito sulla G.U. del 22 maggio 2000 (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione), della cui rilevanza si dirà in seguito.

In ordine all'andamento del rapporto, per ciò che qui interessa, gli estratti conto versati in atti coprono il periodo che va da giugno 1997 (mese di conclusione del contratto) al 28 febbraio 2015 (cfr. doc. n. 2 prodotto con la citazione). Ancorché tale documentazione contabile risulti incompleta (mancano, infatti, gli estratti relativi ad agosto 1998, ottobre 1999, luglio 2005, gennaio 2007, luglio 2007 e gennaio 2009), ciò non ha impedito di operare una ricostruzione del rapporto bancario tramite la CTU, essendo a tal fine sufficiente la disponibilità di tutti gli scalari e di tutti i riepiloghi delle competenze (cfr. CTU pagg.7 e 8).

Ciò posto, e pertanto, deve rilevarsi, che, contrariamente a quanto asserito dall'istituto di credito convenuto nei propri atti difensivi, gli attori hanno pienamente assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, non soltanto in relazione al contratto di conto corrente, ma



altresì ai fini della rideterminazione del saldo, atteso che l'Ausiliario, come appena riferito, ha potuto egualmente provvedere alla ricostruzione del rapporto dalla sua apertura al 28 febbraio 2015.

a.2) Il rapporto di apertura di credito.

Gli attori hanno, altresì, allegato la sussistenza di un'apertura di credito collegata al conto corrente oggetto di causa sin dalla sua accensione.

Tale circostanza assume rilievo non soltanto in relazione alla determinazione delle condizioni applicate in corso di rapporto (si pensi, ad esempio, alla c.m.s.), ma altresì con riguardo alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta (sulla cui fondatezza di dirà *infra*), incidendo sulla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse effettuate dal correntista e risultanti dalla documentazione prodotta.

Nello specifico, poiché l'esistenza di un affidamento configura un fatto impeditivo del verificarsi della prescrizione in ordine alle rimesse volte a ripristinare la provvista concessa dalla banca, alla luce del principio di riparto dell'onere della prova già richiamato, è onere del correntista non soltanto allegare, ma altresì provare esistenza e limite dell'affidamento (Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. I, 15/01/2026, n. 854).

Secondo le argomentazioni difensive svolte dall'istituto di credito convenuto, gli attori non avrebbero fornito la prova dell'esistenza del rapporto in argomento, essendo necessario ai fini della validità del contratto, in base quanto prescritto dall'art. 117 T.U.B., la conclusione dello stesso in forma scritta, con la conseguenza che la prova della pattuizione non potrà che essere fornita tramite la produzione del relativo documento.

Tale conclusione non può essere condivisa per i motivi di seguito esposti.

In primo luogo, ai fini della valida conclusione di un contratto di apertura di credito, secondo i più recenti approdi interpretativi, non occorre una pattuizione scritta, né, conseguentemente, la produzione del documento in cui essa sia trasfusa ai fini della prova dello stesso.



In proposito, infatti, occorre rammentare che, sebbene l'art. 117 TUB imponga la forma scritta a pena di nullità per i contratti bancari, la stessa norma, al comma 2, stabilisce che il CICR sia legittimato a prevedere che, per motivate ragioni tecniche, alcuni particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. In attuazione di tale previsione il Comitato interministeriale citato ha attribuito, a sua volta, alla Banca d'Italia il potere di *“individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti, redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicità (...) che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”*. La Banca d'Italia, dal canto suo, in tutte le disposizioni di attuazione via via emanate, ha espressamente escluso l'obbligo della forma scritta, tra gli altri casi, *“per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto (tra i quali, ad esempio, le operazioni regolate in conto corrente)”*.

Alla luce di tale quadro normativo, sembra allora doversi ritenere che, anche dopo l'entrata in vigore (dapprima della legge sulla trasparenza e successivamente) del testo unico bancario, debbano essere obbligatoriamente redatte per iscritto soltanto le aperture di credito non collegate ad un conto corrente bancario, nonché le aperture di credito finalizzate a procurare la provvista finanziaria per l'esecuzione di lavori pubblici ex art. 3, L. 26/09/1920, n. 1495 ed, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-bis T.U.B., le aperture di credito in conto corrente stipulate con un consumatore.

Appare, allora, e *a fortiori*, opportuno condividere l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, poiché ai sensi dell'art. 1843 c.c. l'apertura di credito è normalmente regolata in conto corrente, per la validità di tale fattispecie negoziale – fatta, ovviamente, eccezione per la summenzionata ipotesi in cui il correntista accreditato sia un consumatore – è sufficiente la redazione per iscritto di tale ultimo contratto, il quale dovrà prevedere espressamente al suo interno tanto la possibilità di



effettuare l'operazione in questione, quanto le condizioni giuridiche ed economiche della stessa (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/2022, n. 2855).

In secondo luogo, deve altresì rilevarsi che, per quel che interessa ai nostri fini, anche a voler ritenere che la forma scritta continui a rappresentare un indefettibile requisito di validità del contratto di apertura di credito, la sua mancanza darebbe luogo, nella materia in esame, ad una nullità di protezione, la quale, secondo il noto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243) può essere rilevata, ma non dichiarata d'ufficio dal giudice, dovendo la stessa operare solo ed esclusivamente nell'interesse della parte debole del rapporto.

Ne discende, pertanto, che ogni qual volta la nullità del contratto per mancanza di forma scritta nuoccia al correntista – come averrebbe nel caso di specie, incidendo la stessa, in particolare, sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e, dunque, sulla eventuale prescrizione delle stesse -, non possa escludersi che quest'ultimo abbia la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale (cfr. Cass., Sez. I. 24 gennaio 2024, n. 2338; in senso analogo: Cass., Sez. I, 14 dicembre 2023, n. 34997).

Ciò posto, e conseguentemente, deve concludersi che la prova dell'esistenza di affidamenti in conto corrente possa essere fornita per il tramite di prove indirette, ossia presunzioni gravi, precise e concordanti da cui è possibile evincere il consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto, ad es. valorizzando gli estratti conto e altri documenti bancari attestanti le linee di credito concesse (cfr. Cass., Sez. I, 14 dicembre 2023, n. 34997, Cass., Sez. I, 15 dicembre 2023, n. 35189, Cass., Sez. I, 14 aprile 2023, n. 10026; nonché, recentemente, Cass., Sez. I, 24 gennaio 2024 n. 2338, la quale ha ritenuto provato l'affidamento valorizzando la produzione degli estratti conto o dei riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di



provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, e la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia).

Venendo al caso di cui ci si occupa, risulta dagli atti che soltanto in data 27.03.2015 è stato stipulato per iscritto un contratto di apertura di credito per l'importo di euro 51.650,00 (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).

Alla luce, tuttavia, delle premesse ermeneutiche appena svolte, deve ritenersi che, pur in assenza di un'apposita pattuizione scritta, la prova dell'esistenza di un precedente affidamento di 25.822,84 euro dal 6.06.1997 – e, quindi, dall'inizio del rapporto –, poi aumentato a 51.650,00 euro dal 16.04.1998, risulti da plurimi elementi: - il primo è l'indicazione degli affidamenti risultante dalla lettera ██████████ del 24.05.2016, nonché la sussistenza di un contratto – cui fa riferimento la missiva appena menzionata - volto a garantirli concluso con la stessa società (cfr. doc. n. 9 di parte attrice); - il secondo è l'espressa menzione dell'esistenza di un precedente affidamento di euro 51.650,00 contenuta nel contratto di apertura di credito del 27 marzo 2015 (cfr. doc.1 allegato alla memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 c.p.c. prodotta dalla convenuta); - il terzo è dato dall'analisi dei documenti contabili, le cui risultanze confermano gli affidamenti indicati nella lettera ██████████ già citata (cfr. CTU, pag. 21, n. 4).

Si aggiunga, inoltre, che lo stesso contratto di conto corrente stipulato tra le parti (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione) prevede espressamente, all'art. 6, la regolamentazione normativa dell'apertura di credito, nonché, specificamente, il tasso debitore previsto in relazione alla stessa.

Pertanto, e in conclusione sul punto, deve ritenersi provata l'esistenza di un affidamento sin dall'inizio del rapporto bancario.

b) Venendo al merito, deve esaminarsi, in via preliminare, l'eccezione sollevata dalla ██████████ in ordine alla decadenza di parte attrice dall'impugnazione degli estratti conto, ai sensi degli artt. 1832 c.c. e 119 T.U.B.



L'eccezione è infondata.

In proposito è sufficiente rammentare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione sancito dall'art. 1832 c.c. (cui rinvia l'art. 1857 cod. civ. in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente) – analogamente a quello di opposizione previsto dall'art. 119 T.U.B.- riguarda unicamente gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), e non impedisce, dunque, la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr., *ex multis*, Cass., Sez. VI-I, 20/11/2018, n. 30000; Cass, Sez. I, 17/11/2016., n. 23421; Cass., Sez. I, 26/05/2011, n. 11626).

Pertanto, l'eventuale approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità - in relazione al titolo giuridico - dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass., Sez. I, 18/05/2006, n. 11749).

In altri termini, l'approvazione dell'estratto conto, per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali - restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali - ha la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico dei fatti ad essi corrispondenti (cfr., Cass., Sez. VI-I, 20/11/2018, n. 30000 e Cass., Sez. I, 15/06/1995, n. 6736).

È appena il caso, poi, di rilevare la mancanza di rilievo dell'argomentazione difensiva tesa a valorizzare il comportamento della società cliente ai fini dell'interpretazione del contratto ai sensi dell'art. 1362 c.c. La norma invocata, infatti, quale che sia il comportamento dei paciscenti, non consente certamente di superare l'eventuale nullità di clausole contrattuali o illegittimità dell'applicazione di condizioni non pattuite.



c) Le domande di accertamento della nullità di singole clausole contrattuali proposte dalla società correntista e dai fideiussori.

c.1) La domanda volta all'accertamento della nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale è fondata e deve essere accolta.

Risulta dal contratto (cfr. art. 7 del doc. n. 1 prodotto con la citazione) che le parti abbiano pattuito la capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito, in presenza di un saldo debitore per la correntista.

La disciplina da applicarsi al contratto in esame per il periodo compreso tra il 1997 - anno in cui è stato concluso - e il 2000, è quella previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4/08/1999 – avvenuta in data 19/10/1999 e, comunque, con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR 6/02/2000 (22/04/2000) - ed alla luce della stessa deve ritenersi, con riferimento alla finestra cronologica individuata, la nullità *ex art.* 1418, comma 1, c.c. della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli interessi, in quanto violativa della disposizione di cui all'art.1283 c.c.

Com'è noto, infatti, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, nella parte in cui abilitava il CICR all'emanazione di una disciplina retroattiva in ordine alla validità delle clausole anatocistiche bancarie, ha condotto al consolidamento del principio per cui le clausole stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera *supra* menzionata restano, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., essendo basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo (cfr. Cass. Sez. Un., 04/11/2004 n. 21095, Cass. 25/02/2005, n. 4093; Cass., Sez. III, 3/05/2011, n. 9695; Cass, Sez. I, 13/09/2013, n. 21027).

Con riferimento al periodo antecedente all'aprile 2000, pertanto, l'istituto bancario



convenuto non aveva diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori.

Per quanto attiene, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera, essendo il comma 2 del citato art. 25 sopravvissuto al vaglio di costituzionalità, è rimasta ferma l'ammissione di una deroga al divieto di anatocismo e la relativa delega al CICR per stabilirne tempi e modi di attuazione.

In proposito, la delibera del 9/02/2000 ha previsto, per quel che interessa in questa sede, un diverso regime per i nuovi contratti e per i rapporti già in essere: ferma restando la necessità di assicurare nelle operazioni di conto corrente la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori (ex art. 120, comma 2 TUB) mentre per i nuovi contratti (art. 6) ha previsto che le clausole relative alla capitalizzazione debbano essere approvate per iscritto, per i rapporti in essere (art. 7) ha stabilito che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche, entro il termine del 30/06/2000, avrebbero potuto provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione di apposito avviso in G.U.

Ciò non di meno, secondo l'opzione ermeneutica fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, il giudizio di comparazione previsto dal citato art. 7 è divenuto impraticabile, essendo – come visto - le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000 radicalmente nulle; pertanto *“in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'articolo 2 della predetta delibera. (cfr., ex multis, recentemente Cass. Sez. I, 20/12/2025, n. 33336; Cass., Sez. I, 29/10/2025, n. 28599; Cass., Sez. I, 14/10/2025, n. 27460; Cass, Sez. I, 19/03/2025, n. 7377).*



Né può reputarsi che tale conclusione possa essere superata alla luce di quanto statuito dalle ordinanze emesse dalla prima Sezione della Corte di Cassazione nel 2024 e invocate, sul punto, dalla convenuta (cfr. Cass., sez. I, 7/02/2024, n. 5054; Cass. Sez. I, 07/02/2024, n. 5064).

Secondo quanto statuito da tali pronunce, la condizione prevista dall'art. 7 della delibera più volte menzionata quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali implicherebbe una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, comprensive delle clausole anatocistiche precedentemente previste, non anche, invece, tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.

Ciò in quanto, diversamente opinando - e, quindi, a seguire la tesi opposta-, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa.

Ebbene, tale ricostruzione non appare condivisibile per i seguenti motivi.

In primo luogo, la ragione posta a fondamento dell'esclusione dell'adeguamento senza pattuizione scritta non va individuata nel venir meno delle previe pattuizioni anatocistiche, con conseguente giudizio comparativo dall'esito scontato, ma, bensì, nell'impraticabilità di un'operazione che avrebbe quale elemento comparativo una clausola nulla.

In secondo luogo, l'interpretazione qui accolta non può essere superata sulla base del fatto che essa comporta, in ogni caso, l'inoperatività della previsione del CICR, in quanto tale esito trova la propria giustificazione nel fatto che la delibera del 9/06/2000 è antecedente alla pronuncia di incostituzionalità che ha travolto il 3 comma dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999.



In altri termini, sono gli effetti di tale decisione della Corte costituzionale che impongono di ritenere superato ed impossibilitato ad operare il regime transitorio previsto per i contratti in corso e non, invece, l'una o l'altra interpretazione che si voglia accogliere.

Ad ulteriore conferma di quanto esposto, pare opportuno richiamare quanto recentemente chiarito sul punto dalla prima Sezione della Suprema Corte: *“già con due decisioni del 2019 e con una ulteriore serie di precedenti (...) questa Corte aveva enunciato il principio per cui, per effetto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 risultano radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della medesima Delibera CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delibera. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26779 del 2019; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26769 del 2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 9140 del 19/05/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7105 del 2020 ed altri precedenti non massimati, sino alla più recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11725 del 2024). Questo orientamento sembrava aver subito una revisione per effetto di due decisioni del 2024 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5054 del 2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5064 del 2024), le quali avevano affermato invece la possibilità di operare il giudizio di comparazione di cui all'art. 7, comma 2, Delibera CICR tra le nuove e le precedenti condizioni del contratto di conto corrente - assumendo queste ultime nella versione non epurata dalla capitalizzazione - senza peraltro attuare un pieno confronto con gli argomenti spesi dai precedenti anteriori. Le più recenti decisioni di questa Corte, tuttavia, sono tornate a confermare l'originario orientamento, osservando nello specifico che l'esclusione della*



possibilità per le banche di procedere all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista discende non già da una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti per effetto della nullità queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto dalla impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale (Cass. Sez. I, Sentenza n. 28215 del 2024; Cass. Sez. I, Ordinanza n. 13669 del 2025 ed altre non massimate). Non possono che ribadirsi, allora, le considerazioni alla base dell'orientamento che qui si vuole confermare, osservando, in sintesi, che.- la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata anteriormente alla dichiarazione di incostituzionalità (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425) dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa;- la pronuncia di incostituzionalità non ha interessato, effettivamente, la parte del comma 3 dell'art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l'adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR - essendosi la pronuncia di incostituzionalità basata sul rilievo di un eccesso di delega, rispetto all'art. 1, comma 5, Legge n. 128/1998 – e non ha inciso sul potere del CICR di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime la declaratoria di incostituzionalità, tuttavia, non può non avere riflessi anche sull'art. 7, comma 2, della Delibera CICR, in quanto tale previsione evidentemente anteriore alla sentenza della Corte costituzionale – nel riferirsi alle "condizioni precedentemente applicate", si veniva a ricollegare ad un quadro normativo nel quale le clausole anatocistiche stipulate prima della stessa Delibera CICR erano state interessate dalla sanatoria di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 342/1998, risultando quindi



idonee ad identificare, appunto, le condizioni precedentemente applicate;- travolto tale meccanismo di sanatoria per effetto della pronuncia di incostituzionalità, la rinnovata nullità di tali clausole viene a precludere la possibilità di una loro valorizzazione quali "condizioni precedentemente applicate", in quanto, diversamente opinando, alle clausole medesime verrebbe ad essere riconosciuta una parziale efficacia che contrasta col principio per cui quod nullum est nullum producit effectum, non potendosi attribuire all'art. 7, comma 2, della Delibera CICR l'effetto di ammettere il giudizio di comparazione tra condizioni contrattuali indipendentemente dalla validità delle condizioni medesime;- come già osservato da questa Corte "In altri termini, la scelta di conferire rilievo al dato della applicazione in facto della clausola, siccome scisso dalla condizione di invalidità in jure che la connota, poteva trovare una sua motivazione all'indomani della pronuncia di incostituzionalità, ma poiché la delibera è anteriore rispetto a tale momento" non risulta praticabile una soluzione interpretativa che venga ad applicare sull'art. 7, comma 2, della Delibera anche a clausole nulle, considerato anche che una simile soluzione finirebbe "per conferire rilevanza a un dato l'esecuzione della disposizione negoziale nulla - che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590,799,2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre" (Cass. Sez. I - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020);- radicalmente assente la possibilità di individuare un valido riferimento iniziale di comparazione (le "condizioni precedentemente applicate") – e ribadito che la comparazione deve, da un lato, essere riferita alla sola clausola anatocistica e, dall'altro lato, tenere conto della capitalizzazione sia degli interessi attivi sia degli interessi passivi - risulta conseguentemente del tutto impraticabile l'applicabilità del meccanismo che alla possibilità di tale comparazione è imprescindibilmente subordinato, e cioè, appunto, quello previsto dall'art. 7, comma 2, della Delibera, consistente nell'adeguamento operato



tramite pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione di queste al cliente;- la nullità delle clausole di capitalizzazione concluse prima della Delibera CICR, quindi, vale a precludere qualunque giudizio in ordine al carattere "non peggiorativo" del regime di capitalizzazione frutto dell'adeguamento delle Banche alla medesima Delibera CICR – ed in particolare al suo art. 2, comma 2 – per la semplice ragione che tale adeguamento viene ad essere operato in un quadro ormai stabilmente determinato nel senso della nullità delle clausole anatocistiche concluse in epoca anteriore alla Delibera CICR, e comporta, quale logica conseguenza, la necessità che le "nuove" clausole anatocistiche siano oggetto di specifica pattuizione tra le parti e non possano essere frutto di un mero inserimento unilaterale ad opera degli Istituti di credito;- sempre come osservato da questa Corte, "Tale conclusione allinea la disciplina dei vecchi contratti contenti clausole anatocistiche colpite da nullità a quella dei contratti di conto corrente conclusi dopo l'entrata in vigore della delibera CICR: ma tale operazione appare giustificata, se si tiene conto che nell'uno come nell'altro caso la disciplina della capitalizzazione degli interessi che le parti intendono fissare non si innesta su altra valida pattuizione e non ha, quindi, contenuto modificativo rispetto a una precedente regolamentazione pattizia" (Cass. Sez. I - Sentenza n. 9140 del 19/05/2020. Le considerazioni che precedono – con le quali, del resto, i due precedenti poc'anzi citati (Cass. Sez. I, Ordinanza n. 5054 del 2024; Cass. Sez. I, Ordinanza n. 5064 del 2024), non risultano aver aperto un confronto approfondito – valgono quindi a condurre alla conferma (...)” dell’interpretazione sopra esposta (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/10/2025, n. 28609).

Venendo al caso in esame, risulta, in base a quanto esposto dalla stessa [REDACTED] che quest’ultima, in seguito alla modifica dell’art. 120 T.U.B. e all’emanazione della delibera CICR più volte citata, per provvedere all’adeguamento delle pattuizioni



contrattuali inerenti al conto corrente oggetto di causa si sia limitata a pubblicare apposito avviso sulla G.U. del 22 maggio 2000 (cfr. doc. n. 2 allegato alla comparsa di costituzione). Pertanto, mancando una apposita pattuizione scritta volta a modificare la periodizzazione del conteggio degli interessi e della relativa capitalizzazione, la capitalizzazione operata per il periodo successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina deve ritenersi illegittima.

Alla stessa conclusione deve, infine, pervenirsi con riguardo alla finestra temporale che va dall'entrata in vigore della L n.147/2013 al 28 febbraio del 2015, data di riferimento per il ricalcolo del saldo oggetto della domanda spiegata in questa sede.

I dubbi interpretativi in ordine alla portata di tale modifica normativa sono noti, ciò non di meno, la soluzione degli stessi non assume alcun rilievo ai nostri fini.

Infatti, sia che si ritenga che la disposizione in commento abbia introdotto un generalizzato divieto di anatocismo, sia che lo si escluda, in ogni caso, in assenza di pattuizione scritta tra le parti, come nel caso di specie, deve escludersi che l'applicazione di interessi su interessi già maturati sia illegittima.

La clausola di capitalizzazione trimestrale deve, pertanto, ritenersi nulla con riferimento a tutto l'arco temporale fatto oggetto della domanda qui spiegata.

Si tratta, com'è noto e pacifico, di un'ipotesi di nullità parziale insuscettibile, ai sensi dell'art. 1419 c.c., di riverberare i propri effetti sull'intero contratto, con la conseguenza che l'unica ricaduta dell'invalidità accertata è l'espunzione degli interessi anatocistici maturati dal calcolo del saldo del conto corrente alla data del 28 febbraio 2015.

Deve, invece, escludersi che possa operarsi una sostituzione della pattuizione nulla con una clausola di capitalizzazione annuale.

Come, infatti, chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, *“dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (...) per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del*



correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 c.c. osterebbe anche ad una eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato come esistente un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza” (cfr. Cass., Sez. Un., 02/12/2010, n. 24418; in senso conforme, successivamente, ex multis, Cass., Sez. I, 14/03/2018, n. 6251; Cass., Sez. I, 17 agosto 2016, n. 17150; Cass., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6550).

c.2) La domanda volta ad accertare la nullità della clausola avente ad oggetto l'applicazione della commissione di massimo scoperto è pure fondata.

Il contratto di conto corrente con apertura di credito versato in atti prevede, tra le condizioni pattuite, l'applicazione della commissione di massimo scoperto, indicando unicamente la sua entità percentuale e la periodicità di applicazione, ma non il valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata.

Conseguentemente, la clausola in esame deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.

Sul punto si condivide, infatti, l'orientamento secondo cui in tema di conto corrente bancario, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli appena richiamati, non solo quando non sia stabilita *ex ante* l'entità della commissione, ma anche quando sia previsto solo il valore percentuale di quest'ultima rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione stessa (cioè se essa vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.).



In tale ultima ipotesi, infatti, le clausole in argomento risultano pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo dell'onere, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario (cfr. in senso conforme, Cass. Sez. I, 3/07/2023, n. 18664; Cass., Sez. I, 15/01/2026, n. 854).

Parimenti fondata, inoltre, è la domanda volta all'accertamento dell'illegittima applicazione della Commissione per mancanza fondi e della Commissione Disponibilità fondi.

Dalle stesse allegazioni di parte convenuta risulta che quest'ultima, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 2 del 2009, ha provveduto a sostituire, dal 28 giugno 2009, la commissione di massimo scoperto – divenuta illegittima – con una commissione per mancanza fondi ed una commissione disponibilità fondi, specificandone i relativi criteri di calcolo.

È noto che, tramite la citata legge, il legislatore ha introdotto condizioni specifiche perché le commissioni, comunque denominate, volte a remunerare la banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente siano legittime, prevedendo che, per i contratti stipulati precedentemente e ancora in corso alla data della sua entrata in vigore, l'adeguamento alle nuove prescrizioni potesse avvenire tramite una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

Tale regime ha, poi, subito un'ulteriore evoluzione a seguito della modifica dell'art. 117 *bis* T.U.B., il quale, nella formulazione che ne è seguita e che è tutt'ora in vigore, consente l'addebito al correntista di due soli oneri: uno sugli affidamenti e uno sugli sconfinamenti. Anche in relazione a tale mutamento normativo il legislatore ha previsto, all'art. 27 della L. n. 27/2012, che i contratti in corso dovessero essere adeguati entro tre mesi tramite modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 T.U.B.



Ebbene, ancorché l'istituto di credito abbia allegato di aver provveduto a comunicare alla società attrice il mutamento delle condizioni contrattuali nei termini di legge, tale circostanza non risulta provata alla luce della documentazione versata in causa.

Pertanto, deve ritenersi illegittima l'eventuale applicazione delle commissioni in argomento, sia in relazione al periodo di vigenza del regime dettato dalla legge n. 2/2009, sia per il periodo successivo all'entrata in vigore delle appena esposte modifiche all'art. 117 bis T.U.B.

c.3) Quanto, invece, alla domanda volta all'accertamento del superamento del tasso-soglia di usura ai sensi della l. 108/96, essa è infondata e deve essere rigettata.

Secondo quanto accertato dal CTU risulta, infatti:

- per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 108/1996 ed il 31.12.2009, che:
 - i. il TEG d'interesse praticato in concreto non fosse superiore al tasso soglia relativo al trimestre di riferimento;
 - ii. la commissione di massimo scoperto applicata non fosse superiore alla cd. CMS soglia;
- per il periodo successivo, che il TEG, ora computato tenendo conto di ogni onere con funzione di remunerazione del credito, ivi compresa la commissione di massimo scoperto, con esclusione delle sole imposte e tasse, non fosse - anche in tale ipotesi - superiore al tasso soglia.

Più nello specifico, alla luce del contratto di apertura del conto corrente versato in atti, l'Ausiliario ha accertato le seguenti condizioni rilevanti:

- tasso debitore previsto per le aperture di credito pari a 10,125 %, a fronte di un tasso soglia vigente al momento della sottoscrizione del contratto del 24,27% per aperture di credito entro L. 10.000.000 e del 19,785% per aperture di credito oltre tale limite;
- tasso debitore per scoperto di conto corrente pari a 17,75% + 1% (18,75%), a fronte di un tasso soglia vigente al momento della esecuzione del contratto del 24,27% per aperture di credito entro L. 10.000.000 e del 19,785% per aperture di credito oltre tale limite;



- CMS 0,25%; a fronte di una CMS soglia dello 0,72%.

Rientrando, quindi, tutte le condizioni applicate entro nei limiti della soglia di legge e non essendo previste in contratto ulteriori spese specificamente connesse all'erogazione del fido, considerata la formula del TEG Banca d'Italia vigente al momento della stipula, non risulta possibile il superamento del tasso soglia e dunque la presenza di usura originaria.

d) La rideterminazione del saldo del conto corrente.

Una volta accertate la nullità della clausola determinativa della capitalizzazione degli interessi, della commissione di massimo scoperto, nonché l'illegittima applicazione delle commissioni mancanza fondi e disponibilità fondi, occorre depurare il saldo dalle poste illegittime.

Sul punto, la carenza di taluni estratti conto (di cui sopra si è dato conto) in un rapporto di così lunga durata non impedisce, come ben evidenziato dal CTU, di giungere ad un risultato prossimo alla realtà.

Ad ogni buon conto, un eventuale esito che non fosse esattamente corrispondente al dato contabile reale sarebbe di entità meno consistente di quanto lo sarebbe stato ove vi fosse stata la completa produzione degli estratti conto, sicché, determinandosi una conseguenza negativa per il solo attore, si deve ritenere rispettato il riparto dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c.

È appena il caso, prima di dar conto degli esiti della consulenza, di rilevare la radicale infondatezza delle doglianze sollevate dalla ██████████ in ordine all'uso da parte dell'ausiliario del criterio sintetico ai fini della rideterminazione del saldo.

Tale metodo, infatti, lungi dal condurre ad una ricostruzione meramente presuntiva, costituisce una modalità tecnica contabile fondata su dati bancari ufficiali, che consente di sviluppare, secondo logiche aritmetiche e progressive, l'evoluzione del rapporto sulla base dei saldi noti, dei costi applicati e delle condizioni contrattuali pattuite e ritualmente prodotte in giudizio. Non può, pertanto, essere considerato inidoneo o impreciso in via



generale.

Si deve, anzi, rilevare che la consulenza svolta nel presente giudizio, pur condotta in forma sintetica, appare metodologicamente corretta, logicamente motivata e tecnicamente affidabile. Il consulente ha fornito adeguata giustificazione dell'impostazione seguita, ha esplicitato criteri, operazioni e fonti utilizzate, e ha risposto in modo puntuale alle osservazioni formulate dalle parti, anche, laddove necessario, correggendo eventuali errori. Ciò premesso, facendo riferimento alla CTU medesima - alla quale si rimanda, non essendovi, come appena evidenziato, ragione di discostarsene - risulta che nell'ipotesi di ricalcolo - operato utilizzando il tasso medio applicato dalla banca in ciascun periodo di liquidazione, determinato secondo la formula $\text{Interessi} \times 36500 / \text{numeri}$ - con eliminazione degli effetti della capitalizzazione degli interessi e della c.m.s. dalla apertura del conto al febbraio 2015, il saldo passa da un passivo risultante dalle scritture contabili della banca di euro 34.841,12 a un saldo attivo a favore della correntista di euro 12.831,44 (cfr. pagg. 25 e ss. della CTU).

e) Sulla prescrizione invocata dalla convenuta.

Posto, dunque, che risulta accertato, all'esito dell'eliminazione degli addebiti illegittimi, un saldo attivo in favore del correntista, deve ora vagliarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla [REDACTED] con riguardo ai crediti maturati dalla Sarda Computing per tutti i versamenti effettuati da quest'ultima sul conto antecedentemente al 19 aprile 2005.

A sostegno della propria deduzione difensiva, la [REDACTED] ha allegato la mancanza di un rapporto di apertura di credito sino alla sottoscrizione del contratto dalla stessa prodotto (cfr. doc. n. 1 allegato alla memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 2 depositata dalla convenuta) e la mancanza di atti interruttivi sino alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.



Per una migliore comprensione dell'iter motivazionale, pare opportuno, preliminarmente, svolgere alcuni cenni in ordine alla disciplina dell'istituto in argomento nella materia di cui ci si occupa.

Com'è noto, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità delle clausole del contratto di conto corrente è imprescrittibile ai sensi dell'articolo 1422 c.c., quella proposta per la ripetizione delle somme illegittimamente addebitate al correntista (o per l'accertamento delle stesse ai fini della rideterminazione del saldo, come nel caso di specie) è soggetta alla prescrizione.

Nello specifico, trova applicazione, nella fattispecie in esame, il termine ordinario decennale di cui all'articolo 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'articolo 2948, n. 4, c.c., che attiene al pagamento degli interessi dovuti e non percepiti e non alla restituzione di quelli già percepiti e non dovuti.

Per quanto attiene, poi, al tema della decorrenza del termine, rappresenta un dato del tutto pacifico nel panorama giurisprudenziale il principio - sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418 del 2/12/2010 - secondo il quale occorre a tal fine distinguere tra rimesse ripristinatorie e solutorie della provvista: nella prima ipotesi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, nella seconda, dalla data di annotazione di ogni singola posta illegittimamente addebitata.

Com'è noto, le rimesse solutorie, la cui peculiarità è quella di determinare uno spostamento patrimoniale a favore dell'*accipiens*, sono rappresentate dai versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento concesso dalla banca ovvero un saldo negativo in assenza di un'apertura di credito. Poiché esse non ripristinano la provvista (come, invece, avverrebbe a fronte di un saldo negativo entro i limiti dell'affidamento), devono essere qualificate come veri e propri pagamenti, con le conseguenze appena esposte in punto di decorso della prescrizione.



Pertanto, ai fini dell'accertamento dell'estinzione o meno dei crediti maturati dal cliente nei confronti dell'istituto bancario assume rilievo dirimente l'esistenza di un rapporto di apertura di credito e l'individuazione del suo preciso ammontare.

Ciò posto, naturale conseguenza di tale premessa, alla luce del principio di riparto dell'*onus probandi*, è che sia onere del correntista allegare e provare l'esistenza (e l'ammontare) di un affidamento cui correlare la natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse (Cfr., *ex multis*, Cassazione civile, sez. I, 15/01/2026, n. 854).

Onere che, nel caso in esame, come già *supra* ampiamente chiarito, è stato pienamente assolto dagli attori.

Ciò premesso, merita un breve cenno il rilievo dell'irrilevanza delle argomentazioni difensive svolte dagli attori in ordine alla genericità dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta.

In proposito, è sufficiente rammentare, infatti, che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che *“in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”*(cfr. Cass., Sez. Un., 13/06/2019, n. 15895).

Tale soluzione ermeneutica, costantemente confermata dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass., Sez. VI-I, 14 luglio 2020, n. 14958; Cass., Sez. I, 29 ottobre 2020, n. 23970; Cass., Sez. I, 23 dicembre 2020, n. 29411; Cass., Sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3858; Cass., Sez. I, 21 giugno 2021, n. 17634; Cass., Sez. VI-I, 29 novembre 2021, n. 37330; Cass., Sez. I, 18 gennaio 2022, n. 1388; Cass., Sez. VI-I, 5 luglio 2022, n. 21225; Cass., Sez. I, 13 aprile 2023, n. 9806; Cass., Sez. I, 26 settembre 2023, n. 27390; Cass., Sez. I, 14



dicembre 2023, n. 34997; Cass., Sez. I, 21 dicembre 2023, n. 35770; Cass., Sez. I, 26 febbraio 2024, n. 5064), trova il proprio fondamento nella considerazione che l'elemento costitutivo della eccezione in esame è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa e l'individuazione del relativo termine di decorrenza, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una *quaestio iuris* concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizione per esso previsto dalla legge.

Pertanto, l'eccezione in esame è stata efficacemente sollevata dall'istituto di credito.

Va, inoltre, precisato, che l'individuazione delle poste prescritte deve essere effettuata nonostante la mancata proposizione dell'azione di ripetizione da parte della correntista in quanto anche accertando il saldo ad una certa data vi è interesse all'individuazione del saldo 'pagabile' o 'ripetibile'.

Tutto ciò premesso e considerato, l'eccezione merita accoglimento nei limiti delle rimesse solutorie concretamente individuabili alla luce della documentazione in atti.

Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di prescrizione degli interessi creditori sollevata dall'istituto di credito convenuto, trattandosi di interessi il cui pagamento non poteva essere *medio tempore* preteso dal correntista ed in relazione ai quali, dunque, ai sensi dell'art 2935 c.c., il relativo termine non poteva decorrere.

Il risultato cui si è pervenuti al punto che precede, dunque, deve essere ulteriormente depurato dalle rimesse di natura solutoria per il periodo che va dall'inizio del rapporto e fino al 19.05.2005, ossia fino al decennio anteriore alla proposizione della domanda, unico atto interruttivo *medio tempore* intervenuto.

Sul punto, tra le varie opzioni per il calcolo delle rimesse in argomento, si predilige quella che le individua non sul c.d. saldo banca, ma sul saldo ricalcolato all'esito dell'eliminazione delle poste illegittime (conformemente al principio per cui: "*in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di*



importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche (ma ciò deve dirsi per tutte le poste viziate da nullità, n.d.r.) e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio”: così Cass., Sez. I, n. 9141 del 19/05/2020; nonché di quello per cui: “nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicchè non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”: così Cass., Sez. I, n. 3858 del 15/02/2021).

Inoltre, il ricalcolo deve essere effettuato – come correttamente rilevato dal CTU – considerando prescritti quegli addebiti in relazione ai quali manchi l'estratto conto che consente di evidenziare l'eventuale rimessa ad essi afferente, incombendo sulla parte attrice l'onere di provare la sua eventuale natura ripristinatoria (cfr., in tal senso, Cass., Sez. I, 16/10/2024, n. 26897; Cass., Sez. I, 4/11/2024, n. 28215).

Tale circostanza, in particolare, si verifica solo per il terzo trimestre del 2009. La mancanza, infatti, dell'estratto conto del mese di ottobre dello stesso anno impedisce di individuare la rimessa con la quale è stato coperto l'addebito delle competenze al 30/09/2009. Le competenze del predetto trimestre, pertanto, non sono state oggetto di rettifica a favore del correntista (cfr. CTU, pagg 18 e 19).

Pertanto, secondo quanto accertato dal CTU, risulta che dal saldo attivo del conto



ricalcolato al 28.02.2015 dell'importo di euro 12.831,44 debba essere detratta, siccome oggetto di rimesse il cui diritto alla ripetizione era prescritto al momento della domanda, la somma di euro 7.038,41, con la conseguenza che risulta esigibile dalla correntista a tale data la somma di euro 5.793,03.

f) Sull'invocata irripetibilità *ex art.* 2034 c.c. delle somme versate dall'attrice.

Secondo quanto allegato dalla convenuta, i pagamenti contestati costituirebbero adempimento di una obbligazione naturale e, pertanto, avendo la società attrice eseguito spontaneamente le rimesse senza mai formulare alcuna riserva di ripetizione né nel corso del rapporto, né all'atto della chiusura, sarebbero irripetibili.

Tale tesi non è condivisibile.

Per quanto attiene, in primo luogo, ai pagamenti effettuati in esecuzione delle clausole di cui si è accertata la nullità, essi non possono qualificarsi quale adempimento di un'obbligazione naturale poiché difetta tanto il requisito della spontaneità – essendo stati sostenuti in quanto ritenuti giuridicamente dovuti -, tanto quello dell'assolvimento di un dovere morale e sociale, non potendo certamente qualificarsi in tal senso una prestazione pattuita in violazione di norme di legge presidiate dalla più grave forma di invalidità conosciuta dall'ordinamento (cfr. in tal senso Cass., Sez. I, 27/06/2017, n. 15954).

Con riguardo, poi, alle somme addebitate a titolo di commissione mancanza fondi e disponibilità fondi, la totale mancanza di pattuizione o, analogamente, di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali impedisce radicalmente di poter ravvisare un dovere morale o sociale che possa legittimare un adempimento spontaneo non ripetibile (in senso analogo, con riguardo all'applicazione di interessi ultralegali, cfr. Cass., Sez. I, 16/02/2010, n. 3619; Cass., Sez. I, 14/12/2017, n. 30114).

6. Le spese processuali.

Le spese processuali, stante il complessivo andamento del giudizio in cui è stata rigettata solo una domanda tra quelle proposte dagli attori, devono essere compensate per $\frac{1}{4}$ e per



la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dell'avv. Andrea Sorgentone, procuratore costituito degli attori, che si è dichiarato antistatario, con applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 26.001 a € 52.000 (alla luce dell'ammontare del saldo rideterminato) e con i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella istruttoria e decisoria.

Le spese di CTU devono gravare in via definitiva sulla parte convenuta per l'intero, atteso che essa era comunque necessaria per ricalcolare il saldo epurato dalle poste illegittime.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti della [REDACTED]

di [REDACTED] in relazione al conto corrente n. n. 3050086, stipulato in data 5/06/1997:

- dichiara la nullità: a) della clausola avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi;
- b) della clausola che ha previsto l'addebito di commissioni di massimo scoperto; nonché l'illegittima applicazione della commissione disponibilità fondi e mancanza fondi;
- ridetermina il saldo del conto corrente alla data del 8/02/2015 in euro 5.793,03 a favore della società correntista, già depurato delle rimesse solutorie prescritte;
- rigetta l'ulteriore domanda di accertamento dell'usura originaria proposta dagli attori;
- compensa per $\frac{1}{4}$ le spese processuali e condanna la [REDACTED], al pagamento della restante parte in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, procuratore costituito degli attori dichiaratosi antistatario, che si liquida in euro 5.261,00 per compensi, euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori di legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico della [REDACTED] con obbligo alla rifusione alla controparte delle somme che a tale titolo avesse in tutto o in parte anticipato.

Così deciso in Cagliari, in data 13 aprile 2026.

Il Giudice



[REDACTED]

Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa [REDACTED]

magistrato ordinario in tirocinio.

